

dossier

XIX Legislatura

29 maggio 2025

**Riunione interparlamentare
promossa dalla Commissione
JURI del PE “Attuazione della
direttiva sulla protezione
dell'ambiente attraverso il
diritto penale”**

Bruxelles, 4 giugno 2025



XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione interparlamentare promossa dalla
Commissione JURI del PE “Attuazione della
direttiva sulla protezione dell'ambiente attraverso
il diritto penale”

Bruxelles, 4 giugno 2025

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO STUDI

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

UFFICIO DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
DELL'UNIONE EUROPEA

N. 129

CAMERA DEI DEPUTATI

UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE
EUROPEA

N. 70



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706 2451 - studi1@senato.it - ✉ [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 129

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

TEL. 06 6706 5785 – affeuropei@senato.it



UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

TEL. 06 6760 2145 - cdmue@camera.it - ✉ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) - europa.camera.it.

Dossier n. 70

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

ORDINE DEL GIORNO

INTRODUZIONE.....1

**L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE ATTRAVERSO IL DIRITTO PENALE3**

I reati ambientali nell'UE 3

La direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente (*a cura del Servizio Studi*)..... 8

Il quadro normativo nazionale vigente in materia di reati ambientali (*a cura del Servizio Studi*) 16

I reati ambientali: dati di monitoraggio (*a cura del Servizio Studi*)..... 23

IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIVE ON THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT THROUGH CRIMINAL LAW

WEDNESDAY,
04 JUNE 2025
14:30 - 16:30

MEETING ROOM:
ANTALL 6Q2

EUROPEAN PARLIAMENT
BRUSSELS



JURI ICM

Agenda

Interparliamentary
Committee Meeting

EUROPEAN PARLIAMENT - NATIONAL PARLIAMENTS

COMMITTEE ON
LEGAL AFFAIRS

ORDER OF BUSINESS

Wednesday, 04 June 2025

- 12.30 - 14:00 Networking lunch**
venue: ANTALL 3Q Catering area, Level 3
- 14.30 Welcome words**
Ilhan Kyuchyuk
Chair of the Committee on Legal Affairs, European Parliament
- 14.35 Introduction to the topic**
Felix Bloch
Head of Unit, Environmental Rule of Law & Governance Unit in the Directorate-General for Environment, European Commission
- Péter CSONKA
(Acting) Director for Justice Policies in the Directorate-General for Justice and Consumers, European Commission
- 14.55 The experience of countries with the transposition of qualified criminal offenses into national law – the case of Belgium**
Ismaël Nuino
Chairman of the Committee on Justice of the House of Representatives, Belgium
- 15.05 The experience of countries with the transposition of criminal liability for legal persons into their national legal systems - the case of Germany**
Benjamin Limbach
Member of the Committee on Legal Affairs of the Bundesrat, Germany
- 15.15 National enforcement authorities' experience in cooperating with EU Agencies to tackle environmental crimes - the case of Italy**
Dario Iaia
Member of the Environment, Territory and Public Works Committee of the Chamber of Deputies, Italy; Deputy acting as Secretary of the Inquiry Committee on illegal waste disposal and other environmental and agri-food crimes
- 15.25 Debate**
- 16.25 Closing remarks**
Ilhan Kyuchyuk
Chair of the Committee on Legal Affairs, European Parliament
- 16.30 End of the meeting**

INTRODUZIONE

Il 4 giugno 2025, presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles, si svolgerà la Riunione interparlamentare “Attuazione della direttiva sulla protezione dell’ambiente mediante il diritto penale”.

La riunione è organizzata dalla Commissione giuridica (JURI).

Nella lettera di invito il Presidente della Commissione JURI, Ilhan **Kyuchyuk**, sottolinea l’importanza dell’incontro come momento di confronto e dialogo tra parlamenti nazionali e Parlamento europeo in merito al recepimento in corso negli ordinamenti interni della Direttiva sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, in particolare per quanto riguarda gli aspetti transfrontalieri e le pratiche di cooperazione tra gli Stati membri. Il termine per il recepimento della direttiva è il 21 maggio 2026.

Il programma della riunione prevede, dopo i saluti iniziali e un’introduzione generale, tre interventi dedicati ai seguenti temi:

- l’esperienza dei Paesi nel recepimento dei reati qualificati nel diritto nazionale - il caso del Belgio;
- l’esperienza dei Paesi nel recepimento della responsabilità penale delle persone giuridiche nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali - il caso della Germania;
- l’esperienza delle autorità nazionali di controllo nella cooperazione con le agenzie dell’UE per contrastare i reati ambientali - il caso dell’Italia.

Per il Parlamento italiano parteciperanno alla riunione i deputati Dario Iaia (FdI) della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e Carla Giuliano (M5S) della II Commissione (Giustizia).

L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE ATTRAVERSO IL DIRITTO PENALE

Dopo una breve introduzione sui reati ambientali nell'UE, il dossier analizza il ruolo spettante alle autorità ed organismi UE nella attività di contrasto alla criminalità ambientale.

La trattazione prosegue con un approfondimento sulla Direttiva (UE) 2024/1203, relativa alla tutela dell'ambiente mediante il diritto penale, e sul suo recepimento nell'ordinamento interno. Sono inoltre descritti compiti e funzioni delle autorità nazionali coinvolte nelle attività di contrasto alla criminalità ambientale, nonché le forme di cooperazione e collaborazione tra forze di polizia e organismi italiani di tutela dell'ambiente e gli omologhi uffici e agenzie europei.

Infine, il dossier include una ricognizione del quadro normativo nazionale vigente in materia di reati ambientali e riporta i relativi dati di monitoraggio.

I reati ambientali nell'UE

La **criminalità ambientale** è diventata nell'UE una **grave** forma di **attività criminale** organizzata. I **reati ambientali** infatti causano **danni significativi** all'**ambiente**, alla **salute** dei cittadini e all'**economia dell'UE**, come mostrato dall'infografica sottostante (*Fonte: [Consiglio dell'UE](#)*), e per tali motivi sollevano **crescenti preoccupazioni**.



Secondo l'inquadramento fornito, a titolo esemplificativo dalla [pagina web](#) del Consiglio, nella nozione di "**crimine ambientale**" rientra tra l'altro:

- la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento impropri dei rifiuti;
- l'emissione o lo scarico illeciti di sostanze nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo;
- l'uccisione, la distruzione, il possesso o il commercio di specie di animali o vegetali selvatiche protette;
- il commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Tale forma di criminalità sta attraversando una **fase di forte espansione** anche dovuta alla **percezione generale di bassi rischi e alti profitti**. È infatti **molto redditizia**, ma **difficile da individuare, perseguire e punire**. Questi fattori contribuiscono a renderla **estremamente attraente** in particolare per la criminalità organizzata.

Secondo i [dati](#) forniti del Consiglio (risalenti al 2023), la criminalità ambientale è la **terza attività criminale al mondo**, cresce ad un **tasso del 5-7%** l'anno e provoca **perdite per 110-280 miliardi di dollari ogni anno**. **Europol**, l'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto (su cui vd. *infra*) [stima](#) che complessivamente il valore annuo dei reati ambientali transnazionali è compreso tra 70 e 213 miliardi di dollari all'anno. Inoltre, riporta che (secondo uno studio risalente al 2011) **3 delle 12 attività criminali transnazionali più remunerative** sono legate alla criminalità ambientale. Queste includono il traffico illecito di: **fauna selvatica** (valore annuo stimato: 7,8-10 miliardi di dollari); **legname** (valore annuo stimato: 7 miliardi di dollari); **pesce** (valore annuo stimato: da 4,2 a 9,5 miliardi di dollari).

A contribuire alla diffusione dei reati ambientali concorrono anche altri fattori significativi, come la **debolezza dei meccanismi istituzionali e legislativi** e le **carenze normative e di applicazione** (si rinvia per approfondimenti allo [studio](#) del Parlamento europeo in materia).

Tra i fattori di diffusione della criminalità ambientale, lo studio citato include anche il ricorso alla **commistione di prodotti illegali con quelli legali** ("**comingling**") nelle prime fasi della catena di approvvigionamento, il che rende difficile distinguere tra flussi finanziari legittimi e illeciti.

Inoltre, la **natura illecita e clandestina** dei crimini ambientali contribuisce alla **difficoltà di stabilire statistiche accurate** sugli stessi e sull'entità dei flussi finanziari coinvolti.

Autorità e organismi dell'UE di contrasto ai reati ambientali

L'UE ha adottato misure per contrastare le reti criminali coinvolte nelle varie forme di criminalità ambientale, anche mediante norme finalizzate a rafforzare la **tutela penale dell'ambiente**, quali la [direttiva](#) (UE) 2024/1203 (su cui si rinvia al relativo paragrafo del presente dossier).

La lotta alla criminalità ambientale è compito delle **autorità di contrasto e doganali** di tutti i paesi dell'UE, delle **istituzioni**, delle **agenzie** e degli **organismi dell'UE**, nonché dei paesi e delle organizzazioni partner, che collaborano per combattere questa forma di criminalità attraverso **indagini, sequestri e altre operazioni di polizia**.

Europol

Il mandato di **Europol**, definito dall'articolo [88, paragrafo, 1](#) del [TFUE](#) e dal regolamento istitutivo, investe tra le diverse tipologie di reati, anche **criminalità ambientale**, compreso l'**inquinamento provocato dalle navi** (per approfondimenti si rinvia alla relativa [pagina](#) web del sito di Europol). In relazione a questa e altre fattispecie di reato, Europol funge da:

- centro di **sostegno** per le operazioni di contrasto;
- centro di **informazioni** sulle attività criminali;
- centro di **competenze** in tema di **applicazione della legge**.

In particolare, oltre alla raccolta, conservazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni, l'Agenzia può sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri svolgendo attività di **coordinamento, organizzazione** e svolgimento di **indagini e azioni** operative comuni.

Europol **non applica misure coercitive** nello svolgimento dei suoi compiti, trattandosi di **competenza esclusiva** delle pertinenti **autorità nazionali**.

L'**aspetto transfrontaliero** dei reati in questo settore implica la **necessità di una risposta paneuropea da parte delle forze dell'ordine**, realizzata mediante una serie di strumenti come la **Rete della criminalità ambientale** ([EnviCrimeNet](#)), una **rete informale**, di cui fa parte anche Europol, che collega agenti di polizia e altri operatori sul campo.

Altro strumento utilizzato a tal fine è [EMPACT](#), una **piattaforma** di cooperazione multidisciplinare strutturata finalizzata a contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, **coordinata** dagli **Stati membri** e **sostenuta** da **istituzioni**, organismi e agenzie dell'UE, in linea con i loro rispettivi mandati.

In tale contesto Europol contribuisce al funzionamento di EMPACT, tra l'altro predisponendo il documento [EU SOCTA](#) (*European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment*), che il Consiglio dell'UE usa come base per l'individuazione dei **settori criminali ritenuti prioritari**.

Il contrasto alla criminalità ambientale rientra tra le **priorità** del **ciclo EMPACT 2022-2025**, con un'attenzione specifica al “**traffico di rifiuti** e di **fauna selvatica**, nonché alle **reti criminali** e ai **singoli imprenditori criminali** in grado di infiltrarsi in strutture commerciali legali ad alto livello o di creare società proprie per facilitare la commissione di crimini”.

Il [rapporto](#) 2023 indica che le principali attività ed operazioni di EMPACT, in materia di criminalità ambientale, hanno riguardato il **traffico internazionale dei rifiuti**, il **commercio** e l'**uso illegali di prodotti fitosanitari**, il **bracconaggio** e il **traffico illegale** sia di **fauna selvatica** che di animali da compagnia. Stando al rapporto, sono stati registrati complessivamente **507 arresti** e **14.445 sequestri** con un **valore** stimato di circa **53 milioni e 600 mila euro**.

Eurojust

Eurojust, l'**agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale**, è coinvolta nella lotta alla **criminalità ambientale** (vd. *infra*), come risulta dall'All. I del [regolamento](#) istitutivo (per approfondimenti si rinvia alla relativa [pagina](#) web del sito dell'Agenzia).

A tal fine, ad Eurojust è demandato il compito di fornire ove opportuno l'**assistenza tecnica** e **operativa** di cui le **autorità nazionali** competenti necessitano per agevolare il coordinamento delle loro indagini (art. 20 direttiva UE 2024/1203, vd. *infra*).

Secondo i dati forniti nella relativa [pagina web](#), dalla panoramica del lavoro di Eurojust per tipologia di reato risulta che il numero di casi di criminalità ambientale registrati ammonta complessivamente a **57**. Di questi, 14 sono **nuove registrazioni**.

Altre sedi di cooperazione

All'attività di contrasto alla criminalità organizzata concorrono anche:

- il **Forum sulla conformità ambientale e la governance** della Commissione, che riunisce un gruppo di esperti di alto livello che lavora per sostenere l'efficace lotta ai reati ambientali. Nel 2021 è stato istituito un sottogruppo del **Forum sulle sanzioni per i reati ambientali**, che si occupa dello **sviluppo di opinioni comuni** e sulla **raccolta di buone pratiche** sull'applicazione delle norme e delle sanzioni in materia ambientale;
- le **Reti di operatori ambientali** a livello europeo svolgono un ruolo cruciale nella condivisione di buone pratiche, nello sviluppo di strumenti pratici per le ispezioni, l'individuazione e l'investigazione dei reati ambientali e nella formazione. In particolare, la Commissione collabora strettamente con tali reti per garantire **priorità comuni** e una **migliore applicazione sul campo**, nonché per tenere maggiormente conto, nell'ambito del suo lavoro politico e legislativo, delle esigenze degli operatori. La Commissione fornisce anche un sostegno finanziario all'organizzazione e alle attività delle reti attraverso lo strumento [LIFE](#).

Tra le principali reti europee di professionisti si segnalano:

- la **Rete dell'Unione europea per l'attuazione e il rispetto del diritto ambientale (IMPEL)**, i cui membri provengono da tutti gli Stati membri e sono costituiti da **autorità ambientali e ispettorati ambientali** a livello centrale o regionale. Comprende anche i Paesi candidati e potenziali candidati, nonché i membri dell'EFTA;
- la **Rete della criminalità ambientale (EnviCrimeNet)**, già citata;
- la **Rete europea dei procuratori per l'ambiente**, che riunisce gli organismi responsabili dell'azione penale (e, in parte, dell'applicazione di sanzioni amministrative), su cui per approfondimenti vd. *infra*;
- il **Forum europeo dei giudici per l'ambiente**, che riunisce giudici di tutta l'UE, compresi quelli che giudicano in cause penali, amministrative e civili.

Per approfondimenti si rinvia alla relativa [pagina](#) web della Commissione europea.

La direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente (a cura del Servizio Studi)

La [direttiva \(UE\) 2024/1203](#), sulla tutela penale dell'ambiente, sostituisce la direttiva 2008/99/CE, prevedendo, altresì, che cessi di applicarsi la direttiva 2009/123/CE sulle misure di diritto penale contro l'inquinamento delle navi (entrambe le direttive previgenti sono state recepite nell'ordinamento italiano con il [decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121](#)).

In sintesi, la [direttiva \(UE\) 2024/1203](#) individua le **condotte che, compiute intenzionalmente oppure per grave negligenza, costituiscono reato**, riprendendo ed integrando quanto disposto dalle direttive previgenti. La nuova disciplina, inoltre, reca **modifiche alle** disposizioni in materia di **sanzioni**, introducendo specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena per talune fattispecie di reato, nonché la previsione di sanzioni supplementari. Ulteriori aspetti innovativi rispetto alla disciplina previgente riguardano, tra l'altro, le **circostanze aggravanti e attenuanti**, i termini di **prescrizione**, le misure di prevenzione e la predisposizione, da parte degli Stati membri, di una **strategia nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali**.

I contenuti della direttiva (UE) 2024/1203

Più nello specifico, andando ad analizzare i principali elementi recati dalla direttiva, l'**articolo 1** individua l'**oggetto** della disciplina, ovvero stabilire norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni, al fine di una più efficace tutela dell'ambiente, nonché per la prevenzione e il contrasto della criminalità ambientale.

L'**articolo 2** reca le **definizioni** di «persona giuridica», «*habitat* all'interno di un sito protetto» ed «ecosistema», rinviando agli atti legislativi dell'Unione europea in materia ambientale per l'interpretazione degli altri termini utilizzati.

L'**articolo 3** dispone circa le **condotte che violano atti legislativi dell'Unione, o le relative disposizioni nazionali di attuazione**, distinguendo tra le condotte che configurano un reato quando sono compiute intenzionalmente da quelle che configurano un reato quando sono poste in essere quanto meno per grave negligenza.

Il **paragrafo 2** riprende ed integra l'elenco, già contenuto nella direttiva 2008/99/CE, delle **attività illecite poste in essere intenzionalmente** che, provocando o potendo provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o rilevanti danni ambientali, costituiscono reato.

Le attività già comprese nell'elenco del 2009 sono relative: alla diffusione di sostanze o di radiazioni ionizzanti, nonché di “materie” o di “energia” - secondo

l'integrazione apportata dalla direttiva in esame - nell'ambiente; alla gestione di rifiuti o altre sostanze pericolose, distinguendo - nel testo della direttiva del 2024 - i casi riferibili a rifiuti pericolosi e non; al controllo dei siti di smaltimento in seguito alla loro chiusura; alla produzione, all'uso e allo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive; alla produzione, alla commercializzazione e all'uso di sostanze dannose per l'ozono; alla violazione di norme a tutela di specie animali o vegetali selvatiche o di *habitat* protetti.

Al predetto elenco di reati la direttiva 2024/1203 **aggiunge i seguenti**: la violazione di restrizioni o divieti relativi alla commercializzazione di determinate sostanze inquinanti; la realizzazione di lavori di costruzione o interventi, sull'ambiente o sul paesaggio, dannosi per l'uomo, l'ambiente, i beni materiali e il patrimonio culturale; la spedizione illegale di rifiuti effettuata in quantità non trascurabile; le operazioni di riciclaggio delle navi non effettuate negli impianti di riciclaggio inclusi nell'elenco europeo; lo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi; l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze pericolose; le attività legate allo smaltimento di materiale radioattivo; l'estrazione di acque superficiali o sotterranee in grado di provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici; la commercializzazione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale; la violazione delle restrizioni relative all'introduzione o la diffusione di specie esotiche invasive nel territorio dell'Unione; la produzione, la commercializzazione, l'uso e il rilascio di gas fluorurati a effetto serra.

Il **par. 3** stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché i reati relativi alle condotte sopra elencate costituiscano **reati qualificati** se tali condotte provocano: a) la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un *habitat* all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o *habitat*; b) danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque.

Il **par. 4** specifica quali condotte debbano essere considerate reati anche se poste in essere per **grave negligenza**. Inoltre, nel valutare la rilevanza del danno o del danno probabile al fine dell'azione penale, si dovrà tenere conto di una serie di elementi quali le condizioni originarie dell'ambiente colpito, la durata, la gravità, la diffusione e la reversibilità del danno, l'eventuale violazione di una norma autorizzatoria, dell'eventuale entità trascurabile del danno, dello stato di conservazione della specie animale o vegetale oggetto del danno e del costo di ripristino dei danni ambientali.

L'**articolo 4** riprende il corrispondente articolo della direttiva 2008/99/CE, sulla punibilità penale del **favoreggiamento** e dell'**istigazione a commettere i reati ambientali**, prevedendo in aggiunta anche il **concorso** e, per determinati reati, il **tentativo di reato**.

L'articolo 5 riprende il corrispondente articolo della direttiva 2008/99/CE, che impone agli Stati membri di stabilire **sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive**, aggiungendo specifiche indicazioni sui **livelli massimi di pena** – 10, 8, 5 o 3 anni di reclusione a seconda del tipo di reato – e un elenco di possibili **sanzioni accessorie** (quali il ripristino dell'ambiente, l'esclusione dai finanziamenti pubblici, il ritiro di autorizzazioni inerenti alle attività che hanno portato al reato).

L'articolo 6 riprende testualmente la direttiva 2008/99/CE, sulla **responsabilità delle persone giuridiche** per i reati ambientali. A tale proposito, l'articolo 7 reca un elenco di sanzioni che gli Stati membri devono prevedere per le persone giuridiche (tra cui: sanzioni pecuniarie, l'esclusione da aiuti o finanziamenti pubblici, l'interdizione all'esercizio dell'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e lo scioglimento del soggetto giuridico), indicando altresì i livelli massimi delle sanzioni pecuniarie, anche in termini di percentuale del fatturato mondiale totale della persona giuridica (5 o 3 per cento a seconda del tipo di reato).

Gli **articoli 8 e 9** recano un elenco delle circostanze che devono essere considerate, rispettivamente, quali **aggravanti** o **attenuanti** in riferimento a determinati reati.

L'articolo 10 stabilisce che gli Stati membri adottino misure volte a consentire il tracciamento, l'identificazione, il **congelamento** e la **confisca** dei proventi derivati dalla commissione dei reati ambientali e dei beni strumentali utilizzati a tal fine.

L'articolo 11 prevede che gli Stati adottino misure volte a stabilire **termini di prescrizione** che consentano di condurre le indagini, l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria, indicando a tal fine il periodo massimo di prescrizione, in relazione a specifiche categorie di pena.

L'articolo 12 fissa i parametri per stabilire la **competenza giurisdizionale di uno Stato membro**, in relazione al luogo del reato o del danno e alla cittadinanza o residenza abituale dell'autore del reato. Inoltre lo Stato membro può estendere la propria giurisdizione, dopo aver informato la Commissione, a reati commessi al di fuori del proprio territorio, ma solo l'autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio e se nel proprio territorio ha sede la persona giuridica responsabile, il danneggiato è proprio cittadino o residente, e se vi è un rischio grave per l'ambiente nel proprio territorio.

Gli **articoli da 13 a 18** stabiliscono obblighi per gli Stati membri in materia di **strumenti investigativi** efficaci e proporzionati per le indagini o l'azione penale, riconoscimento di **diritti processuali** alle persone interessate ed alle organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente, **protezione delle persone che segnalano reati ambientali**, campagne di **informazione** e sensibilizzazione in

materia di reati ambientali, adeguamento delle **risorse** umane e finanziarie delle autorità nazionali, **formazione** del personale dell'apparato giudiziario.

Gli **articoli 19 e 20** sono volti a favorire la **cooperazione**, rispettivamente, tra le autorità coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali dei vari Stati membri e tra gli Stati membri, la Commissione e gli altri organi dell'Unione (Eurojust, Europol, Procura europea, Ufficio europeo per la lotta antifrode).

L'**articolo 21 e 22** prevedono che gli Stati membri adottino una **Strategia nazionale di lotta contro i reati ambientali** e che provvedano a monitorare l'efficacia della lotta ai reati ambientali attraverso la **raccolta di dati statistici**, pubblicati periodicamente e trasmessi annualmente alla Commissione. A tal fine, l'**articolo 23** conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti di esecuzione volti a stabilire il formato standard per la **trasmissione dei dati**.

L'**articolo 24** riguarda la procedura del **comitato** che assiste la Commissione.

L'**articolo 25** stabilisce che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, un anno dopo la scadenza del termine per il recepimento, una **relazione sull'attuazione della direttiva e sulle azioni intraprese**, e che, dopo un ulteriore anno, la Commissione presenti una relazione sull'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri.

Gli **articoli 26 e 27** stabiliscono che, nel recepire la nuova direttiva, i riferimenti alla direttiva 2008/99/CE si intendono sostituiti con la nuova direttiva, e che cessa di applicarsi la direttiva 2009/123/CE sulle misure di diritto penale contro l'inquinamento delle navi.

Gli **articoli 28 e 29** stabiliscono, rispettivamente, il termine per il **recepimento** della direttiva da parte degli Stati (entro il **21 maggio 2026**) e la data di entrata in vigore (il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* quindi il 20 maggio 2024).

Ai sensi dell'**articolo 30** sono destinatari delle disposizioni in commento gli Stati membri.

Il recepimento della direttiva 2024/1203

Come detto, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il **21 maggio 2026**. L'Italia sta dando seguito all'obbligo di recepimento attraverso il **disegno di legge di delegazione europea** ([A.C. 2280](#)), attualmente all'esame della Camera dei deputati, dopo l'approvazione in prima lettura da parte del Senato. Si ricorda in proposito che nel testo originario del disegno di legge la direttiva in oggetto era collocata nell'Allegato A, tra le direttive per le quali il Governo, in sede di esercizio

della delega, deve osservare i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), mentre nel corso dell'esame in Senato il recepimento della direttiva è divenuto oggetto di un distinto articolo, l'**articolo 9**, che, oltre a richiamare i principi e criteri generali di cui all'art. 32 della legge n. 234/2012, detta principi e **criteri direttivi specifici** cui il Governo deve attenersi nell'emanazione degli atti delegati.

I principi e criteri direttivi specifici sono i seguenti:

- a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-*bis* del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2004/1203, **con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti**, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti delle sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi di recepimento di direttive europee, stabiliti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234¹;
- b) prevedere per le **persone giuridiche**, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2004/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20, della direttiva (UE) 2004/1203, in materia di **congelamento e confisca**, di termini di **prescrizione**, di **competenza giurisdizionale**, di **strumenti investigativi** e di **cooperazione internazionale** in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;
- d) prevedere adeguati meccanismi di **coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale** per la prevenzione e la repressione

¹ Ai sensi del citato art. 32, co. 1, lett. d), per le sanzioni penali si dispone, tra le altre cose, che queste possano essere previste nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto, fino a tre anni, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi, prosegue la disposizione, sono previste la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.

dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

- e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2004/1203, in relazione all'elaborazione e pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della **strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali** e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di **dati statistici** relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;
- f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1203, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva medesima, in materia di **pubblicazione di informazioni** e **accesso alla giustizia, prevenzione, risorse e formazione**.

Le attività di contrasto ai reati ambientali a livello nazionale e europeo

I compiti di **polizia ambientale** non sono assegnati ad un corpo specifico, bensì attribuiti a tutti coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria² ed a coloro che svolgono compiti amministrativi di vigilanza e controllo.

In materia di delitti contro l'ambiente, le attività di prevenzione e repressione sono svolte principalmente dall'**Arma dei Carabinieri**, attraverso i reparti dell'organizzazione territoriale ed i quattro Comandi, corrispondenti ad altrettante aree operative (tutela forestale e dei parchi; tutela della biodiversità; tutela ambientale e per la transizione ecologica e tutela agroalimentare), in cui è articolata la struttura dell'Arma anche a seguito dell'assorbimento nei propri ranghi del Corpo Forestale dello Stato con il decreto legislativo n. 177 del 2016, di cui ha mantenuto le funzioni.

Accanto ai carabinieri, anche gli altri corpi di polizia si occupano del contrasto alla criminalità ambientale: la **Polizia di Stato**, nell'ambito della sua funzione generale di prevenzione e repressione delle attività illecite, e,

² L'art. 57 del codice di procedura penale attribuisce la **qualifica di agente e di ufficiale di P.G.** a soggetti specificamente individuati, quali, tra l'altro, gli appartenenti a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria, polizia municipale e provinciale, nonché il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Lo stesso articolo attribuisce tale qualifica anche a coloro ai quali tale qualifica viene attribuita da leggi o regolamenti, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni.

con compiti specifici riconosciuti dalla normativa in ambiti quali il contrasto al traffico illecito di rifiuti e la tutela delle acque dall'inquinamento, la **Guardia di finanza**, cui è inoltre attribuita anche la sorveglianza del mare e delle coste.

In tale settore è attivo anche il **Corpo delle capitanerie di porto** – Guardia costiera, cui il legislatore ha attribuito un ruolo specifico nella tutela dell'ambiente marino nella legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente. In particolare, le Capitanerie di porto svolgono funzioni di sorveglianza nelle aree marine protette, nonché funzioni di sorveglianza e accertamento degli illeciti nella gestione degli scarichi idrici e dei rifiuti delle navi.

Occorre inoltre ricordare l'azione di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali da parte dell'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**, che si esplica in particolare nell'ambito dei traffici transfrontalieri di rifiuti.

In **campo giudiziario**, si segnala l'istituzione, su impulso della Procura generale presso la Corte di cassazione, nell'ambito delle attività di vigilanza attribuite al procuratore generale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006,³ della **[Rete delle Procure generali nella materia ambientale](#)**, regolata da un protocollo del maggio 2017⁴.

La Rete è costituita dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione e da un suo delegato; dai Procuratori generali presso le Corti di appello e dai loro delegati; dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e da un suo delegato. L'attività della Rete è finalizzata a dare attuazione condivisa alle attività di ricognizione e diffusione delle buone prassi in materia di accertamento dei reati ambientali; a promuovere la condivisione di comuni moduli organizzativi; a favorire lo scambio delle conoscenze, delle buone prassi e dei protocolli adottati in sede locale, per la loro diffusione ed eventuale condivisione con le altre realtà territoriali.

³ Ai sensi del comma 1 del citato art. 6, “Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.”

⁴ Per approfondimenti sui contenuti del protocollo e le prime attività di attuazione si consulti il seguente [documento](#).

Collegata alle attività della Rete delle Procure generali nella materia ambientale è la partecipazione dell'ufficio, fin dal 2018, all'[ENPE](#) "***European Network of Prosecutors for the Environment***" (Rete Europea dei Procuratori ambientali, già richiamata *supra*). Tale collaborazione si è concretizzata, tra l'altro, nella partecipazione di un rappresentante dell'ufficio, tra marzo ed aprile 2021, al gruppo di lavoro con rappresentanti di altri Stati UE per la formulazione di una proposta di modifica della direttiva 99/2008/CE sulla tutela penale dell'ambiente presentata alla Commissione europea, che ha fornito elementi per la redazione della direttiva (UE) 2024/1203.

Sul lato della protezione dell'ambiente sono altresì attivi in Italia l'**Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale** ([ISPRA](#), istituito dall'articolo 28 del D.L. 112/2008 in luogo della preesistente Agenzia per la protezione dell'ambiente) e **le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente**, integrate nel **Sistema nazionale per la protezione ambientale** ([SNPA](#)) coordinato da ISPRA, ad avere un ruolo di monitoraggio e controllo, intervenendo anche in attività di natura ispettiva.

Numerose sono le forme di **cooperazione e collaborazione tra le forze di polizia e organismi italiani di tutela dell'ambiente e gli omologhi uffici e agenzie europei** che come si è visto (v. *supra*) la nuova direttiva ambientale si propone di implementare e rafforzare (art. 20 della direttiva).

Uno strumento fondamentale di raccordo tra gli Stati membri dell'Unione europea e le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE (come [Europol](#), [Frontex](#), [Eurojust](#), l'Agenzia europea per la formazione delle forze dell'ordine-[CEPOL](#), l'Ufficio antifrode-[OLAF](#) ed altri) è, come già anticipato, l'[EMPACT](#) (*European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats*).

Sul fronte internazionale, si segnala un'operazione cui hanno preso parte i Carabinieri del nucleo CITES e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, guidata da [INTERPOL](#) sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale delle dogane, operazione "*Thunder 2023*", che ha condotto a circa 500 arresti in tutto il mondo e a più di 2.000 confische di animali e piante protetti dalla Convenzione CITES.

Il quadro normativo nazionale vigente in materia di reati ambientali (a cura del Servizio Studi)

La legge 22 maggio 2015, n. 68 ha riscritto il quadro normativo in materia di **delitti contro l'ambiente**, che affidava in modo pressoché esclusivo la tutela dell'ambiente a contravvenzioni e sanzioni amministrative previste dal codice dell'ambiente (d.lgs. 152 del 2006). In particolare, la legge 68/2015:

- ha introdotto nel libro secondo del codice penale un nuovo, autonomo titolo (**Titolo VI-bis**), dedicato ai **delitti contro l'ambiente**, che contempla alcune nuove ipotesi delittuose;
- ha previsto la **responsabilità amministrativa dell'ente** includendo tra i **reati presupposto** i nuovi delitti contro l'ambiente.

Il nuovo titolo VI-bis prevede i seguenti **nuovi delitti**:

- l'**inquinamento ambientale**, di cui all'articolo **452-bis**, punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento "significativi e misurabili"⁵ dello stato preesistente "delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo" (n. 1) o "di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna" (n. 2) con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. Sono altresì previste, quali **circostanze aggravanti a effetto speciale** l'aver commesso il fatto in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (aumento di pena da un terzo alla metà) e il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un *habitat* causati dall'inquinamento (aumento di pena da un terzo a due terzi). È invece prevista come fattispecie a sé stante l'ipotesi di **morte o lesioni come conseguenza** non voluta **del delitto di inquinamento ambientale** di cui all'articolo **452-ter**, punita con la reclusione diversamente graduata in ragione della gravità delle

⁵ Il concetto di compromissione o deterioramento "significativi e misurabili" riprende la **definizione di danno ambientale** di cui all'art. 300 del codice dell'ambiente (qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima). La nozione di "danno ambientale" posta dalla direttiva 2004/35/CE usa l'espressione "mutamento negativo misurabile, di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente".

conseguenze del delitto (dai 2 anni e 6 mesi quali pena minima per la lesione personale fino ai 10 anni in caso di morte della persona);

- il **disastro ambientale**, di cui all'articolo **452-quater**, che punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Il disastro ambientale è definito, alternativamente, come: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. È prevista una **circostanza aggravante a effetto speciale** (con aumento della pena da un terzo alla metà) se il fatto è **commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette**;
- il **traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività**, di cui all'articolo **452-sexies**, che punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. Sono previste un'aggravante ad effetto comune (pena aumentata fino a un terzo) se dal fatto derivi pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni "estese o significative" del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, ed un' **aggravante a effetto speciale** (aumento della pena della metà) se dal fatto deriva **pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone**;
- l'**impedimento del controllo**, di cui all'articolo **452-septies**, che punisce chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- l'**omessa bonifica**, di cui all'articolo **452-terdecies**, che punisce, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al

recupero dello stato dei luoghi con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Nel titolo è inoltre presente il delitto di **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, originariamente previsto dall'art. 260 del codice dell'ambiente e ora disciplinato dall'art. **452-quaterdecies**, inserito dal d.lgs. 21/2018 in attuazione del principio della riserva di codice in materia penale. Tale delitto punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti con la reclusione da 1 a 6 anni (da 3 a 8 anni se si tratta di **rifiuti ad alta radioattività**).

La condanna per il delitto in esame comporta l'applicazione di **pene accessorie** (quali l'interdizione dai pubblici uffici - salvo il caso di delitto colposo -, dalla professione o dall'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la **confisca obbligatoria** (anche per equivalente) delle cose utilizzate per commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a terzi, l'ordine di **ripristino dello stato dell'ambiente** e l'eventuale subordinazione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo ambientale.

Ai fini della determinazione della pena, nel Titolo VI-bis sono contemplate una serie di **circostanze attenuanti e aggravanti**. In particolare:

- l'**attenuante per delitti** di inquinamento ambientale e disastro ambientale **commessi per colpa**, con la pena diminuita da un terzo a due terzi e di un ulteriore terzo se dal fatto deriva soltanto il pericolo di inquinamento o disastro ambientale (**art. 452-quinquies, delitti colposi contro l'ambiente**);
- l'**attenuante per il c.d. ravvedimento operoso**, che comporta una diminuzione della pena dalla metà a due terzi per chi si adopera per **evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori** ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla **messa in sicurezza**, bonifica e, ove possibile, al **ripristino dello stato dei luoghi**, e da un

terzo alla metà per colui che offre un **concreto aiuto all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria** nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (**art. 452-decies**);

- **l'aggravante per i delitti di associazione a delinquere comune e mafiosa**, previsti rispettivamente dagli artt. 416 e 416-*bis* c.p., con l'aumento fino ad un terzo delle pene ivi previste se l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, a commettere un delitto contro l'ambiente o se l'associazione mafiosa di cui all'art. 416-*bis* è finalizzata a commettere un delitto contro l'ambiente ovvero all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale. Se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale le pene sono aumentate da un terzo alla metà (**art. 452-octies**);
- la c.d. "**aggravante ambientale**" che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà quando **un reato venga commesso allo scopo di eseguire un delitto contro l'ambiente** previsto dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, dal codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006) o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente. L'aumento della pena si applica invece nella misura ordinaria (fino ad un terzo) se dalla commissione del fatto derivi la violazione di una o più norme del codice dell'ambiente o di altra legge a tutela dell'ambiente (**art. 452-novies**).

In caso di **condanna** o patteggiamento **per uno dei reati ambientali** di cui al titolo VI-*bis*, si applicano una serie di misure quali:

- **l'obbligo di confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo**; se tale forma di confisca non è possibile il giudice ordina la **confisca per equivalente**, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona. Dei beni e dei proventi confiscati è previsto l'**obbligo di destinazione** a favore della pubblica amministrazione al fine della bonifica dei luoghi; la confisca non trova applicazione quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi (**art. 452-undecies**);

- l'ordine, impartito dal giudice, di **recuperare** e, ove tecnicamente possibile, **ripristinare lo stato dei luoghi**, ponendone l'esecuzione a **carico del condannato e delle persone giuridiche** obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del condannato (**art. 452-duodecies**);
- **l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione**, ad esclusione del reato di omessa bonifica (**art. 32-quater**).

Per concludere la disamina dei reati in materia ambientale contenuti nel codice, occorre ricordare due reati contravvenzionali che sono comunque considerati reati presupposto ai fini della responsabilità degli enti (v. *infra*) ovvero:

- **uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**, di cui all'**art. 727-bis c.p.**, che punisce con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- **distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**, di cui all'**art. 733-bis c.p.**, che punisce con l'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ulteriori reati contravvenzionali sono tuttora previsti dal **codice dell'ambiente** (d. lgs. 152/2006, in particolare in materia di **tutela delle acque e gestione degli scarichi** (artt. 137 ss.) e di **gestione dei rifiuti** (artt. 254 ss.).

In materia di **tutela delle acque e gestione degli scarichi**, l'art. 137 sanziona diverse fattispecie, tra cui le principali riguardano l'effettuazione di nuovi **scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione** (per la quale è prevista anche una fattispecie aggravata qualora si tratti di sostanze pericolose) o **in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, l'inosservanza dei divieti di scarico** sul suolo e nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, **gli scarichi in mare da parte di navi e aeromobili** di sostanze il cui sversamento sia vietato dalle convenzioni internazionali.

I reati sono puniti con l'**arresto** (che può arrivare **fino a 3 anni**, come per lo scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate) o

l'**ammenda** (che può arrivare **fino a 52.000€** come nel caso di scarico di acque industriali aggravato), applicabili talvolta alternativamente, talvolta congiuntamente.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino (art. 139); è altresì prevista un'attenuante, con diminuzione della pena dalla metà a due terzi, in favore di chi, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno (art. 140).

Analogamente, in materia di **gestione dei rifiuti**, le sanzioni comminabili, alternativamente o congiuntamente a seconda dei reati, sono dell'**arresto** o dell'**ammenda** (che possono arrivare rispettivamente **fino a 3 anni** e **fino a 52.000€**, come nel caso di **realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi**).

Oltre a quest'ultima fattispecie, si richiamano l'**attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, la **mancata bonifica dei siti inquinati** da parte di chi ha cagionato l'inquinamento, il **traffico illecito di rifiuti** e le violazioni riguardanti il **sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**.

Occorre infine ricordare che la legge 68/2015 ha inserito i reati ambientali nel novero dei **reati presupposto della responsabilità degli enti**.

L'art. 25-*undecies*, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001 (come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 68/2015) prevede quali **reati presupposto** i seguenti **delitti contro l'ambiente previsti dal codice penale**:

- **inquinamento ambientale** di cui all'art. 452-*bis* c.p. (da 250 a 600 quote),
- **disastro ambientale** di cui all'art. 452-*quater* c.p. (da 400 a 800 quote),
- **inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi** di cui all'art. 452-*quinquies* c.p. (da 200 a 500 quote);
- **associazione a delinquere (comune e mafiosa) finalizzata alla commissione dei delitti contro l'ambiente** di cui all'art. 452-*octies* c.p. (da 300 a 1.000 quote),

- **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** di cui all'art. 452-*sexies* c.p. (da 250 a 600 quote);
- **uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** di cui all'art. 727-*bis* c.p. (fino a 250 quote);
- **distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto** di cui all'art. 733-*bis* c.p. (da 150 a 250 quote).

Sono inoltre riconosciuti come **reati presupposto** i **reati contravvenzionali previsti dal codice dell'ambiente** sopra richiamati e alcuni ulteriori reati previsti da **fonti diverse dal codice penale e dal codice dell'ambiente**, quali:

- i reati previsti dalla legge 150/1992 relativi all'attuazione della Convenzione internazionale sul **commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione**;
- il reato di violazione delle misure per la **cessazione e riduzione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico**, di cui all'art. 3 della legge 549/1993;
- i reati di **inquinamento doloso e inquinamento colposo** previsti dagli artt. 8 e 9 del d. lgs. 202/2007 di attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

Per i delitti di **inquinamento ambientale** e di **disastro ambientale** dolosi, così come per il reato di **scarichi di acque** reflue industriali contenenti sostanze pericolose, nelle ipotesi di maggiore gravità, e di realizzazione o gestione di una **discarica non autorizzata** è altresì prevista l'applicazione temporanea delle **sanzioni interdittive** per l'ente previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Si applica invece la sanzione dell'**interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività** qualora l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di commettere il delitto di **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**.

I reati ambientali: dati di monitoraggio (a cura del Servizio Studi)

Secondo i dati del [monitoraggio effettuato periodicamente dal Ministero della giustizia](#), i reati ambientali maggiormente contestati dalle **procure** sono la **realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata** (art. 256, comma 3, del d.lgs. 152/2006), la **combustione illecita dei rifiuti** (art. 256-bis del d.lgs. 152/2006) e l'**inquinamento ambientale** (art. 452-bis del codice penale). Nell'anno 2023 sono stati iscritti rispettivamente 542, 545 e 233 procedimenti e in 274, 317 e 75 casi è stata esercitata l'azione penale nei confronti di 629, 565 e 304 persone imputate.

Numeri rilevanti riguardano anche le **fattispecie relative al traffico di rifiuti** ovvero il reato contravvenzionale di **traffico illecito di rifiuti** contemplato dall'art. 259 del codice dell'ambiente e il delitto di **attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti** prevista dall'art. 452-*quaterdecies* del codice penale. Per tali reati sono stati iscritti 196 e 192 procedimenti, l'azione penale è stata esercitata 117 e 57 volte con un numero di imputati pari a 173 e 459 individui.

	<i>realizzazione/ gestione di una discarica non autorizzata</i>	<i>combustione illecita dei rifiuti</i>	<i>inquinamento ambientale</i>	<i>traffico illecito di rifiuti</i>	<i>attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti</i>
Procedimenti iscritti nell'anno contro noti	542	545	233	196	192
Procedimenti con esercizio azione penale	274	317	75	117	57
Persone imputate	629	565	304	173	459


Elaborazione del Servizio Studi su dati del Ministero della giustizia

L'attività di monitoraggio più estesa e dettagliata per quanto riguarda i reati ambientali è quella compiuta da **Legambiente**, che annualmente pubblica il rapporto **Ecomafia**, i cui numeri sono riportati anche sul [sito dedicato](#). L'ultimo rapporto, pubblicato nel 2024 e relativo all'anno **2023**, registra un **aumento dei reati ambientali del 15,6% rispetto al 2022**. In termini assoluti significa **35.487 reati**, per una media di 97,2 reati al giorno, 4 ogni ora. Illeciti che si concentrano soprattutto nel **Mezzogiorno** e in particolare nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa – Campania, Puglia, Sicilia e Calabria – dove vengono compiuti il 43,5% degli illeciti penali (+3,8% rispetto al 2022). Secondo le stime di Legambiente, il mercato illegale legato a vario titolo all'ambiente è valso alle organizzazioni criminali **8,8 miliardi** nel 2023, che ha censito **378** clan mafiosi coinvolti.


Nel 2023 in Italia è aumentato anche il numero delle **persone denunciate (34.481, +30,6%)**, così come quello degli **arresti (319, +43%** rispetto al 2022) e quello dei **sequestri (7.152, +19%)**.

Il rapporto è suddiviso in 6 aree tematiche: rifiuti, cemento, archeomafia, animali, incendi, agromafia. Tra gli illeciti, quelli legati al **ciclo illegale del cemento (13.008 reati, +6,5%)** si confermano al primo posto tra i reati ambientali, ma l'aumento più sensibile è stato riscontrato per gli illeciti penali nel **ciclo dei rifiuti (9.309, + 66,1%)**, che salgono al secondo posto. Seguono **gli illeciti contro gli animali** (dal bracconaggio alla pesca illegale, dai traffici di specie protette a quelli di animali da affezione fino agli allevamenti), con **6.581** reati e gli **incendi⁶** dolosi, colposi e generici, con **3.691 illeciti**. In crescita anche l'aggressione al patrimonio culturale (**642 i furti alle opere d'arte, +58,9%** rispetto al 2022) e **gli illeciti nelle filiere agroalimentari (45.067 tra illeciti amministrativi e reati penali, + 9,1%** rispetto al 2022), a cominciare dal caporalato.

⁶ Tra gli illeciti censiti da Legambiente figurano anche gli incendi dolosi, colposi e generici. Si ricorda in proposito che il codice penale contempla due fattispecie di incendio, l'**incendio** di cui all'art. 423, punito con la reclusione da 3 a 7 anni, e l'**incendio boschivo**, di cui all'art. 423-*bis*, che riguarda boschi, selve, foreste, zone di interfaccia urbano-rurale o vivai forestali destinati al rimboschimento ed è punito con la reclusione da 6 a 10 anni (da 2 a 5 se colposo; l'articolo prevede altresì una serie di circostanze attenuanti ed aggravanti). Si ricorda che tali tipi di delitto non sono ricompresi nei reati ambientali propriamente detti, in quanto collocati nel titolo VI, tra i **delitti contro l'incolumità pubblica**.



Elaborazione del Servizio Studi su dati di Legambiente – Rapporto Ecomafia 2023



Elaborazione del Servizio Studi su dati di Legambiente – Rapporto Ecomafia 2023

Per quanto riguarda i **reati previsti dalla legge 68/2015**, nel 2023 le contestazioni relative sono state oltre 600, anche in lieve calo rispetto all'anno precedente (637 contestazioni): un calo direttamente proporzionale al calo dei controlli, passati da 1.559 a 1.405. Il delitto di **inquinamento ambientale** resta nel 2023 quello più contestato, 111 volte, portando a ben 210 denunce e 21 arresti.